

**VARIANTE AL REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI
NON COLLEGATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA
APPROVATO CON D.C.C. N. 19 DEL 02/07/2012**

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il Regolamento degli Scarichi Fognari non collegati alla pubblica fognatura è stato approvato, nella sua prima stesura, con D.C.C. n. 38 del 29/09/2003.

Successivamente, in recepimento della D.G.R. n. 80 del 27/01/2011 – Linee guida applicative del PTA (Piano di Tutela delle Acque, piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006), con D.C.C. n. 18 del 23/05/2012, è stato approvato il nuovo Regolamento degli Scarichi fognari non collegati alla pubblica fognatura, ad oggi vigente.

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

1. Modifica all'Allegato D, articolo 4) DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE.

La Delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 5, Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, punto 5, riporta: *“La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 m”*.

Tale indicazione, peraltro non indicante una puntuale prescrizione vista la presenza del limite di circa 30 m, è stata integralmente recepita nel vigente Regolamento all'interno dell'art. 4 dell'Allegato D. In questa stessa norma, però, è anche indicato che *“La trincea può avere una condotta disperdente su di una fila con ramificazioni o su più file, purché sia rispettata la distanza minima di 3 m fra i singoli rami o le singole file”*, risultando incoerente con la precedente limitazione.

Buona parte del territorio, inoltre, risulta non servito dalla fognatura pubblica, quindi la necessità di smaltire i reflui in modo alternativo è frequente e la subirrigazione risulta il sistema maggiormente richiesto, non solo in aree agricole o caratterizzate da insediamenti sparsi. Le pratiche edilizie agli atti, infatti, dimostrano con quale frequenza siano proposti impianti di subirrigazione a servizio di fabbricati edificati su lotti minimi, la cui dimensione può non consentire il rispetto dei 30 m da altri eventuali impianti.

La lettura della sopra citata norma del Regolamento secondo la quale una ramificazione di subirrigazione, se adeguatamente dimensionata, funziona correttamente avendo a disposizione una fascia di terreno larga 3 m fa dedurre che questo possa essere sufficiente anche qualora si tratti di ramificazioni provenienti da diversi impianti. Da tale premessa scaturisce la proposta di variante, secondo la quale si intende garantire la sola distanza minima di 3 m fra i singoli rami o le singole file delle condotte disperdenti.

L'art. 889 del Codice Civile consente di posare le tubazioni a 1 m dal confine, ma fa salve le disposizioni dei regolamenti locali. In virtù di questa possibilità, si prescrive che le tubazioni della subirrigazione debbano rispettare una distanza dal confine pari ad almeno 1,5 m in modo che la distanza fra le tubazioni posizionate sui due lati opposti del confine sia sempre di almeno 3 m. Qualora sia già presente un impianto di subirrigazione precedentemente costruito con

tubazioni posizionate a 1 m dal confine ai sensi dell'art. 889 del Codice Civile, infatti, si impone che il nuovo impianto rispetti comunque la distanza minima di 3 m dall'impianto già esistente, anche se ciò dovesse comportare un arretramento maggiore dal confine. Qualora il richiedente intenda realizzare un impianto di subirrigazione con condotte disperdenti poste ad una distanza inferiore a 1,5 m dal confine, si prevede che sia prodotto un idoneo atto di deroga notarile registrato e trascritto per la servitù di minor distanza e che sia comunque rispettata la distanza minima di 3 m da altre condotte disperdenti preesistenti.

Valutato, però, che la subirrigazione funziona correttamente solo se è stata adeguatamente dimensionata in funzione del tipo di terreno e realizzata a regola d'arte, l'Amministrazione Comunale intende tutelarsi da futuri contenziosi prevedendo nel Regolamento che il richiedente sottoscriva un atto unilaterale nel quale si impegna a non richiedere al Comune alcun rimborso o risarcimento danni qualora l'impianto di subirrigazione realizzato risultasse malfunzionante a causa dell'eccessiva vicinanza con altri impianti. A tal fine, il Regolamento è stato integrato con l'Allegato D.1, consistente nel modello di atto unilaterale di impegno.

2. Modifica all'Allegato D, articolo 9) FANGHI ATTIVI.

La Delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, Scelta del sito, punto 1.2, riporta: *“Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri”.*

Si ritiene opportuno specificare meglio l'oggetto di questo articolo precisando che si tratta di *“9) FANGHI ATTIVI – DEPURATORE”* ed inserire in Regolamento le caratteristiche degli impianti di depurazione che generano la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità di 100 m.

ELABORATI PROGETTUALI

La presente variante si compone dei seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica;
- Estratto del Regolamento con evidenziate le modifiche;
- Allegato D.1 – Modello dell'atto unilaterale di impegno di cui all'Allegato D, art. 4.